

« Pertanto, con le disposizioni in vigore si lascia aperta la via ai segretari comunali di migliorare la loro posizione economica con successivi aumenti dello stipendio iniziale.

« Tali aumenti però non possono conseguirsi se non con le norme e nei limiti fissati dal regolamento organico.

« L'autorità tutoria, chiamata ad approvare il detto regolamento, può bensì esplicare la sua azione a favore del segretario comunale e del personale in genere, facendovi introdurre quelle disposizioni che meglio rispondano alle legittime aspirazioni di esso, ma non può, al di fuori e al di sopra del regolamento, decretare aumenti di stipendi.

« Nè tale facoltà potrebbe esserle conferita, come l'onorevole interrogante ritiene, con una norma da inserire nel nuovo regolamento per la esecuzione del testo unico, non ancora promulgato, della legge comunale, estendendosi ai segretari comunali il beneficio concesso dall'articolo 26 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636, ai sanitari a favore dei quali la Giunta provinciale amministrativa può aumentare a congrua misura la retribuzione dell'opera loro.

« Una simile disposizione sarebbe senza dubbio incostituzionale. Esiste, infatti, una diversità di condizione, circa la retribuzione, fra i sanitari ed i segretari comunali; per i primi l'articolo 3 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, (articolo 24 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636) ha stabilito che la retribuzione è assegnata in misura proporzionale all'importanza della popolazione; invece gli articoli 3 e 9 della legge 7 maggio 1902, n. 144 (articoli 160 e 166 del testo unico 21 maggio 1908, n. 259, della legge comunale, non modificati dalla legge 19 giugno 1913, n. 640) nulla dispongono circa la misura dello stipendio dei segretari comunali.

« Pertanto, rispetto a questi è stato mantenuto il principio dell'autonomia comunale, coi limiti imposti dalla tutela della Giunta provinciale amministrativa, e non si potrebbe violare il detto principio, consacrato dalla legge, introducendo nel regolamento una disposizione che conferisse alla Giunta amministrativa il potere di determinare, invece del Consiglio comunale, la congrua misura dello stipendio dei segretari comunali.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Marangoni « per sapere quando sarà pronta e pubblicata la tabella di pianta organica per gl'impiegati d'archivio, che doveva essere allestita quattro mesi dopo la pubblicazione, avvenuta il 7 marzo 1913, della legge sul riordinamento del Notariato e degli Archivi notarili ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'articolo 103, capoverso 4º, della nuova legge notarile prescrive che tanto per la formazione della tabella, che stabilisce la pianta organica del personale di ogni archivio, quanto per le successive modificazioni delle piante stesse, debbesi sentire il parere della Commissione, di cui all'articolo 98 della cennata legge, e questo articolo nel comma ultimo prescrive alla sua volta che le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione debbono essere stabilite nel regolamento.

« Ora, non essendo stato ancora pubblicato il regolamento notarile, non si è potuto di conseguenza addivenire alla nomina della Commissione e quindi alla formazione delle tabelle, di cui sopra.

« In ogni modo però il ritardo non potrà tornare di pregiudizio agli impiegati degli archivi, poichè, come fu esplicitamente detto nella circolare 26 giugno 1913, n. 1834, registro circolari, pubblicata nel n. 26 del Bollettino Ufficiale, a favore di essi decoreranno dal 1º luglio prossimo passato i maggiori stipendi inerenti al loro grado attuale.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GALLINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Cugnolio « per sapere se non creda opportuno, a differenza di quanto fu fatto per il passato, di disporre che nella emissione prossima dei buoni quinquennali del tesoro si comprendano anche titoli dal taglio minimo di 500 e di 1,000 lire e ciò allo scopo di facilitarne l'acquisto anche alle piccole borse ».

RISPOSTA SCRITTA. — « In merito alla interrogazione rivolta dalla Signoria Vostra Onorevolissima circa i tagli dei buoni del tesoro quinquennali, mi pregio dichiararle che